



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 1760/C2abc

Ancona, 5 febbraio 2013

URGENTE

**Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai dirigenti amministrativi e tecnici
SEDE**

**Ai dirigenti
degli Uffici IV – V – VI – VII
(ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI**

**Alle segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali
del comparto scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 97 e circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con nota n. 20482 datata 28 dicembre 2012 dello scrivente sono stati diramati e il decreto ministeriale n. 97 del 20 dicembre 2012 e la circolare ministeriale n. 98 in pari data, peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero.

La circolare citata conferma, tra l'altro, la validità dei criteri stabiliti dalla direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, reg. 1, foglio 59), per l'applicazione dei commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008.

Al riguardo, anche per corrispondere a quesiti formulati per le vie brevi, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della circolare ministeriale, nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

A) Applicazione del comma 7 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

Premessa

In via preliminare si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima di entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2013 (i nati tra il 1° settembre 1947 e il 31 agosto 1948), fatto salvo l'eventuale trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

- b) personale che compie, entro il 31 agosto 2013, 66 anni e 3 mesi e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva, fatto salvo l'eventuale trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994.

L'art. 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio oltre il limite massimo di età a nuove assunzioni.

Di conseguenza, i criteri di valutazione delle dichiarazioni di disponibilità alla permanenza in servizio, stabiliti dalla direttiva n. 94/2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.

È appena il caso di ribadire che con l'intervento normativo introdotto dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 17, è stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio da parte dell'Amministrazione, aspetto già evidenziato dalla legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge n. 112/2008.

A.1 Permanenza in servizio del personale docente, educativo e A.T.A.

L'eventuale accoglimento delle dichiarazioni di disponibilità a permanere in servizio non potrà riguardare categorie di personale che abbiano fatto registrare esubero a livello provinciale nel corrente anno scolastico 2012/2013.

Non si potrà parimenti procedere ad alcun trattenimento in servizio laddove nella classe di concorso, ruolo o profilo di appartenenza dell'interessato si sia riscontrato – nello stesso anno scolastico 2012/2013 – un numero di posti vacanti la cui consistenza percentuale sia inferiore al 10% del totale di posti costituiti (esempio: posti vacanti 5, su di un organico di diritto di 60 posti; la percentuale di posti vacanti è pari a 8,33: non si fa luogo ad alcun trattenimento in servizio. Posti vacanti 10 su di un organico di 90; la percentuale di posti vacanti è pari a 11,11: si fa luogo al trattenimento in servizio).

È pertanto necessario accertare la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza dei soggetti interessati, al fine di evitare situazioni di esubero e anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali di personale precario.

A tal fine i dirigenti degli ambiti territoriali dovranno fornire (non oltre il 15 febbraio 2013) alle istituzioni scolastiche di competenza l'elenco delle situazioni di esubero (classi di concorso, posti o profilo), constatate in occasione della determinazione degli organici di diritto dell'anno scolastico 2012/2013.

Nulla è innovato rispetto al comma 3 dell'art. 509 del decreto legislativo n. 297/1994, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Al fine di consentire a questo Ufficio di aderire ad analoga richiesta del Ministero, i dirigenti scolastici avranno cura di comunicare non oltre il 31 marzo 2013, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo veleta.agostinelli@istruzione.it, l'elenco delle istanze di trattenimento in servizio accolte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

L'elenco dovrà contenere i seguenti dati:

- cognome e nome degli interessati;
- data e luogo di nascita;
- normativa di riferimento (art. 509, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994; oppure art. 509, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ipotesi, quest'ultima, molto rara);
- classe di concorso, posto o profilo di appartenenza;
- estremi del provvedimento adottato.

Dovrà essere dato comunque riscontro, anche in senso negativo.

A.2 Permanenza in servizio dei dirigenti scolastici

Le dichiarazioni di disponibilità presentate entro il 31 dicembre u.s. saranno valutate in relazione all'esigenza di consentire nella misura massima possibile lo scorrimento della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami e titoli, indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.

B) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

Personale docente, educativo e A.T.A.

Rimangono validi i criteri stabiliti dalla direttiva n. 94/2009 sopra richiamata.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, preceduta dal preavviso da inviare, a cura delle SS.LL., almeno sei mesi prima del termine del corrente anno scolastico, ovvero entro il 28 febbraio 2013, deve essere disposta:

- a) personale che matura 40 anni di anzianità contributiva, solo se tale personale aveva già maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- b) personale che matura 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva (donne) oppure 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva (uomini) entro il 31 agosto 2013.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), le SS.LL. non eserciteranno la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti di età inferiore a 62 anni, atteso che la c.d. riforma Fornero prevede una penalizzazione nel trattamento pensionistico nei confronti di coloro che non sono in possesso di detto requisito di età (62 anni).

La risoluzione unilaterale dovrà necessariamente riguardare (fermo restando quanto appena precisato) le categorie di personale che registrano esubero a livello provinciale.

È pertanto necessario accertare la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza dei soggetti interessati, per le stesse finalità di cui si è già detto nel paragrafo A).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

C) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare ancora una volta che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

Nel conteggio dell'anzianità contributiva deve essere considerato anche il «*prolungamento*» del servizio fino al 30 settembre 2011 (ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 517 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, anteriormente alla data del 1° settembre 1977, di entrata in vigore della stessa legge n. 517/77) o fino al 9 settembre 2011 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 agosto 1986 n. 467 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, successivamente al 1° settembre 1977, ma anteriormente alla data del 27 agosto 1986, di entrata in vigore della stessa legge n. 467).

I provvedimenti concernenti il personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Riguardo al mancato adempimento, nel rispetto della normativa sopra citata e dei criteri generali determinati con la direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 e con la circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012, si sottolinea la personale responsabilità delle SS.LL.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti relativi ai dirigenti scolastici.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

MAR/cessazioni servizio_05022013